

Pubblicato all'albo pretorio nel giorno di mercato 18 ottobre 1950 senza reclami.

20° OGGETTO

MOZIONE CIRCA LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NEL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA IL 22/10/1950.=-

Si assenta il consigliere Martelli Pasquale.

Il Consigliere della minoranza Dott. Barbieri Cesare, chiesta ed ottenuta la parola, domanda che il Comune intervenga con rappresentanza e Gonfalone al pellegrinaggio Giubilare dei Comuni d'Italia, indetto a Roma per la giornata del 22 ottobre 1950, e, quanto meno, chiede che il Consiglio autorizzi ufficialmente la minoranza a rappresentare il Comune di Conselice.

Il Presidente non si oppone e che la proposta sia messa ai voti.

Distribuite e raccolte le schede, la proposta del Dott. Barbieri ottiene i seguenti risultati:

Votanti 10 = Voti favorevoli 3 - voti contrari 6, e una scheda bianca.
La proposta è respinta.=-

21° OGGETTO

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL CONVEGNO DEI COMUNI ITALIANI CHE SI TERRA' A NAPOLI NEI GIORNI 24.25.26 OTTOBRE 1950.=-

Il Presidente propone all'Assemblea che il Comune partecipi ufficialmente, con l'affidare l'incarico ad un proprio rappresentante, al Convegno indetto a Napoli dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, per i giorni 24, 25 e 26 ottobre 1950;

Il Consigliere Dott. Barbieri, della minoranza, osserva che il Consiglio è stato contrario alla partecipazione della rappresentanza a Roma al pellegrinaggio Giubilare dei Comuni d'Italia; manifestazione questa che non ha carattere politico nè di parte, altrettanto contrario dovrà manifestarsi per il convegno di Napoli.

Il Consigliere L. Leonelli interviene sostenendo che a suo avviso, la manifestazione Giubilare di Roma, indetta nell'occasione dell'Anno Santo, riveste carattere religioso e perciò è contrario all'adesione.

La proposta del Presidente viene quindi messa ai voti.

Distribuite e raccolte le schede, la votazione dà i seguenti risultati:

Votanti 10 = Voti favorevoli 6 - Voti contrari 3 - ed una scheda bianca.

La proposta è approvata.=-

22° OGGETTO

REGOLAMENTO EDILIZIO = MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INDICATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL. PP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il proprio atto 20 Aprile 1949, n. 36 approvato dalla G.P.A. il 30 Aprile 1949, n. 6281, con il quale atto il Consiglio Comunale deliberava di riordinare il testo del Regolamento Comunale edilizio emendato delle aggiunte, cancellazioni, sostituzioni proposte dalla stessa G.P.A. in seduta 7 marzo 1949;

Vista la nota 16 giugno 1950 n. 1291 della Direzione Generale dell'Urbanistica presso il Ministero dei LL. PP. dichiarante che il Consiglio Superiore dei LL. PP. ha espresso il parere che il regolamento stesso è peritevole di approvazione subordinatamente alle modifiche ed integrazioni indicate nel voto suddetto (vedi copia):

Considerato che da parte di questo Ufficio è stato provveduto a rielaborare il detto

n° 112

Mozione circa la rappresentanza del Comune nel pellegrinaggio Giubilare a Roma il 22/10/1950

n° 133

Partecipazione del Comune al convegno dei Comuni d'Italia che si terrà a Napoli nei giorni 24-25 e 26 ottobre 1950.

n° 134

Regolamento edilizio Modifiche ed integrazioni indicate dal Consiglio Superiore dei LL. PP.=-

regolamento in conformità delle richieste tutte del Ministero suddetto che sono state inappuntabilmente osservate;
Vista la nota Prefettizia 12/9/1950 n° 10276 in proposito;
con votazione adottata nei modi di legge e con voti favorevoli 11 su 11 votanti:
D E L I B E R A

Di abrogare il regolamento comunale edilizio già approvato dal Consiglio Comunale il 20 Aprile 1949.
Di approvare in sua vece il nuovo testo del regolamento stesso, rielaborato secondo i dettami ministeriali, comprendente n. 70 articoli

COMUNE DI CONSELICE
REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I°
NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

ART. I

DECORO, SOLIDITA' ED IGIENE DELLE COSTRUZIONI

Il diritto di edificare nell'ambito di cui al seguente art. 2 per quanto riguarda i requisiti interni ed esterni di solidità e di igiene delle costruzioni, il decoro nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o comunque visibili dal pubblico si intende disciplinato alle norme contenute nel presente regolamento edilizio; tali discipline che si applicano anche alle costruzioni obbligatorie, particolarmente riguardano:

- a) la costruzione, la sopraelevazione, modificazione restauri od abbattimento totale o parziale di edifici o di muri in genere di qualunque costruzione muraria o di opera di ornato e di edilizia, anche se di carattere provvisorio;
- b) le modificazioni delle fronti degli edifici verso le vie, piazze, vicoli pubblici e privati, anche per semplice tinteggiatura, nonché per dettagli di apposizione di mensole, supporti, ed in genere di qualunque sporgenza sulle vie e piazze pubbliche collocamento di marciapiedi, orinatori, collocamento e modificazione di vetrine, ribalte, insegne e simili;
- c) occupazione o alterazione del suolo pubblico o privato, con opere sotterranee e fuori terra, in modo stabile od anche provvisorio;
- e) la numerazione civica e le iscrizioni sulle vie e piazze pubbliche.

ART. 2

MODALITA' PER LE DENUNCIE - PROGETTI

Chiunque intenda nell'ambito dei perimetri delimitati dall'art. 2 del presente regolamento:

- a) costruire edifici nuovi;
- b) riformare o modificare sostanzialmente, rifare, sopraelevare, demolire edifici esistenti;
- c) Variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione;
- d) spostare, rimuovere dalle parti esterne dei fabbricati oggetti ed opere aventi significato storico o archeologico, quali frammenti, lapidi, stemmi, fraffitti e simili o comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico;
- e) mutare le tinte, modificare le decorazioni, fare aggiunte e demolizioni nelle facciate e nelle altre parti dei fabbricati visibili dalle strade pubbliche od aperte

Visio Bolla L. 24/10/1950
11/10/51
IL PROGETTA

al pubblico;

f) esporre all'esterno dei fabbricati pensiline, fanali, insegne, cartelli lapidi
quadri indicativi, leggende e simili o modificare quelli esistenti;

g) occupare spazi pubblici a scopo edilizio;

h) eseguire scavi ed opere sotterranee e manomettere comunque il suolo stradale.

Prima di iniziare i lavori dovrà farne denuncia al Sindaco presentandone l'entità, la
natura e le modalità di costruzione con ogni miglior mezzo come relazioni, disegni,
fotografie, modelli, campioni, ecc.

La denuncia non è necessaria quando si tratta di lavori interni all'edificio di ordi-
naria manutenzione.

Ogni denuncia per la fabbricazione o restaurazione importante di case, muri di cinta
ed altre opere come monumenti, dovrà essere prodotta su carta semplice, corredata dai
disegni, relazioni, ecc. in regola con le tasse di bollo.

Il progetto deve essere presentato in un solo esemplare che il Comune può trattenere nei
suoi archivi per compiere al tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che
reputerà utile.

I progetti esecutivi di tutte le opere da costruirsi dovranno secondo la classe, la
qualità e l'importanza delle opere edilizie, essere firmati o da un ingegnere o archi-
tetto o geometra rispettivamente autorizzati dalle leggi o dai regolamenti generali
in vigore. Nella compilazione degli stessi il progettista si atterrà ai calcoli di re-
sistenza di tutte le membrature più sollecitate ed in particolare dei tetti, dei ter-
razzi, delle scale, dei solai, delle volte, degli archi, di tutte le strutture in cemen-
to armato, dei muri di sostegno, delle passerelle e ponti.

Le strutture sopra descritte saranno calcolate oltreché per il loro peso, per sovrac-
carichi non inferiori ai seguenti:

a) per le camere di abitazione	Kg. 250	al mq.
b) per le sale da ballo o di riunione	" 350	"
c) per saloni assemblee	" 450	"
d) per tetti	" 100	"
e) per le scale	" 350	"
f) per le botteghe e magazzini	" 450	"
g) per fienili per ogni mc. di fieno	" 200	"
h) per granai per ogni mc. di grano	" 900	"

Il progettista stabilirà ancora, sempre sotto la sua personale responsabilità e previa
gli assaggi necessari, il carico massimo di sicurezza a cmq. cui potrà essere assoggettato
il terreno su cui deve sorgere la costruzione e dovrà calcolare le fondazioni in modo
che tale carico non sia mai superato.

La scala dei disegni sarà di 1/100 per l'insieme e di 1/20 per particolari decorativi,
salvo casi eccezionali. Il disegno indicherà non cifre numeriche le dimensioni dei mu-
ri perimetrali, le altezze dei singoli piani e quella dal suolo della cornice di gronda
e del comignolo del tetto, nonché la quota di riferimento al piano stradale; il modo
d'immissione delle acque del tetto e di rigiuto nelle rispettive fognature. Nel caso
in cui la casa non fosse provvista della fognatura, il proprietario costruttore della
nuova fabbrica dovrà praticare lo scarico in modo che questo non si riversi nella pub-
blica via.

Nella denuncia dovrà pertanto indicarsi il modo di allontanamento di tutti i rifiuti
domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Nel caso di opere di scarsa importanza da eseguirsi in edifici già esistenti oppure
di piccole costruzioni non adibite ad abitazione, la denuncia potrà essere presentata
senza disegno a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere; è riser-

voto però al Sindaco il diritto di richiedere, quando lo crede opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un tecnico. Qualora nel corso di esecuzione di un'opera si riconosca da parte del proprietario la necessità di dover introdurre modificazioni interne ed esterne o nelle altezze, dovrà il proprietario stesso darne avviso al Sindaco, ed all'uopo presentare i disegni modificati, onde siano sottoposti allo esame della Commissione Edilizia.

Viso Bollo 1 34/100 6/100
Mod. VI N. 1008-

ART. 3

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un professionista che potrà essere ingegnere o architetto autorizzato ai sensi delle leggi in vigore. La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non è diminuita per effetto di approvazione conseguita dai progetti o di disposizioni di carattere esecutivo che prima o durante i lavori l'Autorità Comunale intendesse prescrivere. L'assuntore dei lavori è responsabile insieme con il titolare della licenza, della osservanza alle norme del presente regolamento edilizio come a quelle generali di legge, nonché alle modalità di esecuzione prescritte prima dell'inizio dei lavori, ovvero fissate dall'Autorità Comunale durante il corso dei lavori a norma dell'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 4

TASSE EDILIZIE

La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata dalla bolletta da rilasciare dal tesoriere Comunale comprovante l'avvenuto pagamento di tassa sulle concessioni comunali di L. 500.-

ART. 5

COMMISSIONE EDILIZIA

Per l'esecuzione del presente regolamento, l'Autorità Comunale è assistita da una Commissione edilizia nominata dal Consiglio comunale e costituita;

- 1) Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- 2) dal tecnico comunale;
- 3) Dall'Ufficiale Sanitario;
- 4) da altri tre membri scelti fra persone tecniche estranee all'amministrazione Comunale dei quali almeno uno dovrà essere regolarmente iscritto agli albi professionali degli ingegneri o degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Comune. I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni; qualora qualcuno cessasse dall'Ufficio, il Consiglio comunale provvederà alla sostituzione anche durante il triennio e il surrogato resterà in carica fino al compimento del triennio. Gli esodenti possono essere rieletti.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è istituita per dare il parere sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario ed edilizio, sui piani regolatori e di ampliamento del capoluogo e frazioni, relativi regolamenti del Comune, sull'interpretazione del presente regolamento, sui progetti di nuova costruzione e ricostruzione, compresi i monumenti da erigersi nei cimiteri e di riattamento di edifici già esistenti, sulla direzione dei lavori agli effetti dell'art. 6 del presente regolamento ed in genere su tutte quelle altre opere per le quali può essere richiesto dall'Autorità Comunale il suddetto parere. Essa ha sempre facoltà di richiedere le indicazioni e gli schiarimenti che creda neces-

1. Essi in ordine alle condizioni di stabilità dei fabbricati di cui fosse progettata la
2. nuova costruzione o la riforma. Nel dare il suo parere la Commissione edilizia propone
3. all'esecrazione le modificazioni che reputa convenienti ad ottenere che le opere rispon-
4. dano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.
5. Le funzioni della Commissione sono semplicemente consultive.

6. Quando qualcuno dei membri della Commissione sia autore di un progetto in esame o sia
7. comunque direttamente o indirettamente interessato, quest'ultimo deve denunciare tale sua
8. condizione e non deve assistere all'esame alla discussione e al giudizio relativo allo
9. argomento stesso.

10. L'osservanza di queste prescrizioni deve constare nel verbale.

11. In caso di omissione di tale denuncia, il membro interessato verrà dichiarato decadu-
12. to dalla carica.

ART. 7

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

13. La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni, in giorno fisso,
14. e straordinariamente, quante volte il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni sono
15. valide quando siano presenti all'adunanza almeno tre membri della Commissione. A parità
16. di voti prevale quello del presidente.-

C A P O II°

CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

ART. 8

ORDINAMENTO URBANISTICO - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

17. Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni e dell'eventuale riordino di
18. quelle esistenti, il territorio del Comune è diviso in 3 zone:

19. La prima zona che comprende gli esistenti centri abitati delimitati dal seguente peri-
20. metro:

21. a) Capoluogo : Via C. Battisti - Via Selice - Via Gagliazzona - Via Rocca - Vicolo R.
22. Vacchi - Via Selice - Via Portovenere.

23. b) Lavezzola: Via Bellagrande - Via N. Sauro - Fossato della fognatura - Campo Sportivo
24. Viale U. Ricci - Viale Matteotti - Via Centurione - Via Bastia - Fossato
25. Fognatura

26. c) S. Patrizio: Via Canalazzo - Via Gabriella - Via Canalazzo - Via Mameli - Linea
27. Ferroviaria - Via Mameli - via Selice.

28. La seconda zona nella quale dovrà svilupparsi l'eventuale ampliamento degli abitati
29. esistenti è compresa nei seguenti perimetri:

30. a) Capoluogo: Linea Ferroviaria - Via Puntiroli - Scolo Consorziale Bisostre -

31. b) Lavezzola : Via Bellagrande- Scolo Consorziale Barbirone -

32. c) S. Patrizio : Via Selice - Via Guberta - Via Gabriella - Via Canalazzo -

33. La terza zona si estende al restante territorio comunale.

34. In ordine all'assetto urbanistico dell'abitato sarà valido il seguente programma di
35. fabbricazione;

36. Gli edifici che dovranno sorgere in margine alle strade di nuova costruzione oltre
37. che ad avere il fronte principale verso la strada stessa, dovranno erigersi tutte ad
38. una distanza costante dal confine o fosso stradale da stabilirsi strada per strada dal-
39. la Commissione Edilizia Comunale.

40. Detti fabbricati dovranno essere costituiti almeno dal piano terreno e dal primo piano

41. Nello spazio esistente fra il confine stradale e la linea della facciata del fabbricato
42. prolungata per tutta la lunghezza della proprietà come pure ai lati del fabbricato stes-

se, non potranno sorgere manufatti di qualunque genere essi siano (tettoie, capanni, baraccamenti ecc.) che invece dovranno essere costruiti esclusivamente nel retro del fabbricato.-

ART. 9

ZONIZZAZIONE FABBRICATIVA
TIPI EDILIZI

Nelle singole Zone sono ammesse solo costruzioni che rispondano ai tipi edilizi indicati nel programma di fabbricazione e precisati dalle norme contenute negli articoli che seguono:

ART. 10

ALTEZZE DEI FABBRICATI

Salvo quanto è stabilito al capo VI, l'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggia, aumentata della metà.

Tale altezza può sempre raggiungere i m.10 ma non sorpassare il limite massimo di m.22. Nei casi di strade la cui larghezza è inferiore a m.3 l'altezza massima consentita non sarà maggiore di m.8.

Quando un fabbricato sia eretto fra via e spazi pubblici di larghezza diversa, la sua altezza si regola in relazione della via o spazio pubblico di minor larghezza, purchè non abbia nella via o spazio pubblico di minor larghezza, una rientranza superiore a 15 metri.

La larghezza della via viene determinata dalla media delle misure prese normalmente ai due estremi del prospetto del fabbricato erigendo. Le disposizioni recedenti non sono applicabili alle costruzioni di carattere monumentale, come chiese, teatri, edifici pubblici o industriali ed anche alle case, che per ragioni di necessità o pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione a giudizio della Commissione edilizia in relazione alle speciali esigenze architettoniche ed a quelle dell'ambiente in cui dovranno sorgere.

Si potranno pure eccedere le altezze risultanti dall'ampiezza delle strade come attici, frontespizi, lucernari, belvedere ed abbaini isolati, sempre quanto abbiano carattere architettonico ed esclusivamente estetico, e non servano per poter ricavare locali abitabili al di sopra dell'altezza consentita.

Nel caso di costruzioni arretrate rispetto al ciglio stradale, l'altezza consentita potrà computarsi aggiungendo alla larghezza della strada l'arretramento, ferma restando il limite massimo di m.22.

Oltre alle altezze di cui sopra potrà essere consentita l'elevazione di un piano attico coperto da terrazzo e non a tetto, che non superi in nessun caso l'altezza di m.3,50 dal piano del cornicione al piano del terrazzo. Detto piano attico potrà essere concesso soltanto quando sia arretrato almeno di tre metri dal filo del muro affacciato verso la via pubblica.

Ad ogni modo le sopradette concessioni relative alle costruzioni arretrate ed ai piani attici, saranno accordate quando, a giudizio della Commissione edilizia, non ostino ragioni di estetica, di visuale, di urbanistica e di tutela del paesaggio e delle costruzioni di speciale interesse storico ed artistico.

Nel caso psecialissimo in cui si presentasse la necessità di completare con nuovo edificio una costruzione già esistente ed avente una altezza superiore a quella consentita da questo regolamento, potrà il Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia e quando sia il caso coll'autorizzazione della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna, accordare un'altezza maggiore di quella prescritta e ciò allo scopo di ugua-

Visto Bollo 1. 24/10/1944
Mod. 11 N. 1009-
IL PROCURATORE
0360

1. L'altezza dell'edificio da completare e per ottenere la necessaria armonia architettonica anche in relazione alle conformità dei volumi.
2. Il proprietario dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché alle opere prescritte dalla Autorità comunale perché l'arretramento non riesca contrario all'estetica e non deturpi l'aspetto della via.
3. Le disposizioni riguardanti il presente articolo sono valide anche per la seconda e terza.
4. Le regole che limitano l'altezza delle case non si applicano agli edifici pubblici e destinati al culto.

ART. 11

NORME PER LA MISURA DELL'ALTEZZA DEI FABBRICATI

1. L'altezza delle case sarà misurata sull'asse della fronte di esse dal marciapiede e in mancanza di questo, dal suolo fisso della strada e del terreno sistemato fino al ciglio di gronda.

ART. 12

COSTRUZIONI DI BARACCONI E TETTOIE

1. Resta proibita entro l'abitato la costruzione di baracconi e tettoie in legno od in muratura fronteggianti strade, piazze ed aree pubbliche, nonché nell'interno dei cortili già esistenti, aree interne o limitrofe ad uno o più fabbricati benché prospicienti su vie pubbliche e private.
2. Potranno solo essere permesse tettoie in muratura nell'interno degli isolati purché distanti metri tre dal limite delle aree pubbliche anzidette.
3. In questo caso la linea fronteggiante le aree pubbliche dovrà essere cinta da muro con soprastante cancellata in ferro il tutto alto m. 2,50 con parapetto di altezza non superiore a metri uno, convenientemente intonacate o imbiancate con tinte comuni.

ART. 13

COSTRUZIONE DI CONCIAMIE

1. In deroga a quanto è disposto da altri regolamenti le distanze prescritte per la costruzione delle concimie possono essere diversamente stabilite in presenza di particolari esigenze panoramiche.

ART. 14

CORTILI E GIARDINI APERTI VERSO LE VIE

1. I cortili e i giardini verso le vie pubbliche dovranno essere limitati con muretto con sovrapposte cancellate e rete metallica.

C A P O III°

ASPETTO ESTERIORE DELLE FABBRICHE

ART. 15

ASPETTO GENERALE DEI FABBRICATI

1. Tutti i fabbricati di nuova costruzione o da modificare debbono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono. Tutti i prospetti debbono presentare una compiuta soluzione architettonica, debitamente armonizzata con l'insieme.

ART. 16

BALCONI E POGGIUOLI SUL SUOLO PUBBLICO

1. I balconi e poggiuoli sporgenti sul suolo pubblico o ad uso pubblico dovranno essere costruiti in modo solido ed estetico; essi potranno costruirsi soltanto sopra vie e piazze d'ampiezza tale da non poterne derivare danno, sia per diminuzione di luce o d'altro; essi dovranno avere l'altezza sul suolo di metri 4,00 (minima) salvo però che in casi speciali permettano di stabilirsi ad altezza minore; il loro sporto non potrà in alcun modo superare la misura di m. 1,20 dal vivo del muro, salvo si tratti di opere artistiche. L'altezza si misura dal marciapiede alla parte inferiore del loro sostegno.

ART. 17

CORNICIONI

I cornicioni di legname o quelli ricoperti di stucchi sono assolutamente vietati e non è ammessa una gronda di tale costruzione.

ART. 18

TETTUCCI E PENSILINE

Non si possono collocare tettucci, pensiline e simili sulle porte d'ingresso di case di abitazione, teatri, botteghe, alberghi che siano sporgenti dal suolo pubblico di uso pubblico, senza speciale deliberazione della Giunta Municipale, sentito il parere della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Nella deliberazione sarà stabilito un congruo canone, a prova della precarietà della concessione la quale dovrà inoltre risultare da regolare atto a spese del richiedente.

In ogni caso tali concessioni non potranno permettersi nelle vie di larghezza inferiore ai 5 metri.

La sporgenza non potrà superare quella del sottostante marciapiede se le pensiline sono situate all'altezza di m. 4 dal suolo. Se collocate ad altezza superiore ai quattro metri potranno essere concesse sporgenze maggiori anche se sostenute da manicole; in ogni caso non saranno mai appoggiate su colonne infisse nel suolo.

Per i tettucci e le pensiline attualmente esistenti e sporgenti sul suolo pubblico per le quali non sia stata ottenuta regolare concessione, dovranno i proprietari richiedere la loro conservazione e regolarizzare la concessione come sopra è detto, nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 19

SPORGENZA DELLE DECORAZIONI

Le decorazioni degli edifici non potranno avere sul suolo pubblico una sporgenza maggiore di cm. 15 sino all'altezza di m. 4 dal suolo.

Parimenti, tanto le decorazioni stabili delle botteghe, come le mobili non potranno sporgere dal muro delle vie o piazze, oltre cm. 10.

Per la decorazione degli edifici speciali, di carattere monumentale, la suddetta sporgenza potrà subire qualche variazione, in modo sempre però che non rechi danni alla libera circolazione.

ART. 20

INSEGNE

Le cornici e decorazioni fisse delle botteghe non possono sporgere oltre il vivo dello zoccolo.

E' vietato esporre al pubblico insegne ed iscrizioni che siano contrarie alle regole d'ornato e che siano grammaticamente od anche solo ortograficamente scorrette. In ogni caso si dovrà effettuare denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e 14 del presente regolamento.

ART. 21

INFERRIATE E PERSIANE

Non potranno collocarsi inferriate sporgenti e persiane, che si aprino esternamente, nelle finestre situate ad altezze minori di metri tre.

Volendole apporre si dovranno far scorrere con guida internamente entro il muro.

ART. 22

LANTERNE DEI PUBBLICI ESERCIZI

L'apposizione delle lanterne davanti ai pubblici esercizi non potrà effettuarsi ad una altezza inferiore a m. 2,50 dal marciapiede.

La forma di dette lanterne dovrà essere decorosa e conveniente.

Visto Dello L. 24/10/1941
Mod. 1014
A. P. 1014

In ogni caso per l'esposizione si dovrà effettuare denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 14 del presente regolamento.

ART. 23

MURI DI FABBRICA E DI CINTA

Tutti i muri di fabbrica e di cinta, ad eccezione di quelli in pietra naturale e stila-
ta a facciata vista, a perfetta regola d'arte, devono, anche quando non sono visibili
da spazi pubblici, essere intonacati; quelli visibili da spazi pubblici dell'abitato
dovranno essere convenientemente tinteggiati. I muri nuovi o riattati devono venire
intonacati e tinteggiati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Il Sindaco potrà solo in via eccezionale consentire proroghe al termine del suddetto.

ART. 24

OBBLIGO DI MANTENERE LE PARTI ESTERNE DEI FABBRICATI IN BUONO STATO = ORDINANZE DEL SINDACO.-

Le fronti esterne delle case, degli edifici, dei muri, le pareti interne degli androni
e delle scale degli edifici, visibili da luogo pubblico dell'abitato, devono essere
in tutta la loro superficie mantenute in buono stato, costantemente puliti, intonacati
e colorati;

A tale effetto il Sindaco ha piena facoltà di ordinare i restauri degli edifici e delle
parti di essi visibili al pubblico ogni qualvolta le condizioni loro per vetustà o aban-
dono siano tali da menomare la estetica sentita, qualora per l'importanza delle opere
lo ritenga opportuno, il parere della Commissione Edilizia.

Inoltre dovranno essere restaurate e ricolorite tutte le parti di facciate visibili al
pubblico, danneggiate per vetustà, per cattiva costruzione o per caduta d'intonaco;
quelle menomesse per riparazioni, per nuovi impianti, per collocamento di infissi, di
serramenti, insegne ed altro.

Sono vietate le tinte disdicevoli che deturpano l'aspetto dello abitato, offendono la
vista od ingenerano odcurità. Sono pure vietate le integgiature parziali degli edifici
quando da esse possa derivarne uno sconcio edilizio.

Quelora i proprietari non ottemperassero a tale ordine nel termine loro assegnato,
saranno dichiarati in contravvenzione con tutte le conseguenze di legge, salvo sempre
l'obbligo di adempiere alle disposizioni loro impartite.

ART. 25

ESECUZIONE DI PITTURE ALL'ESTERNO DEI MURI

E' proibita l'esecuzione all'esterno dei muri delle case, di pitture ed il rinnovamento
delle antiche, senza la denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e 14
del regolamento.

Nella denuncia si dovrà indicare quale soggetto si intende rappresentare colla pittura.

ART. 26

NUMERAZIONE DELLE CASE

La numerazione delle case e la conservazione dei numeri civici è fatta a cura e spese
del Municipio. Quando le relative tabelle siano distrutte e danneggiate per fatto im-
putabile ai proprietari degli edifici questi saranno tenuti al ripristino.

ART. 27

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI IN CASO DI SISTEMAZIONE DI STRADE

Provvedendo l'amministrazione Comunale alla sistemazione o lastricamento delle piazze
e strade, i proprietari degli edifici fronteggianti dovranno eseguire contemporaneamente
a loro spese, quelle opere di adattamento o di livellazione negli ingressi degli edifi-
ci, botteghe ecc. che verranno loro prescritte dal Sindaco, sentita la Commissione edi-
lizia, onde togliere ogni deformità nell'aspetto esterno degli edifici medesimi.

ART. 28

FACOLTA' DEL COMUNE DI APPLICARE SULLE FACCIATE MENSOLE E TABELLE

Alla Giunta Municipale è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di apporre, previo avviso ai proprietari, sulle facciate delle case prospicienti le vie:

- a) mensole di sostegno di lampade per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedervi diversamente;
- b) tabelle indicanti i nomi delle vie, piazze, ecc. ed i numeri civici.

ART. 29

MANTENIMENTO DEI MARCIAPIEDI

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in stato soddisfacente i marciapiedi costruiti da essi spontaneamente a loro cura e spesa; su terreno di loro proprietà sulla fronte dei propri edifici.

ART. 30

CONSERVAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEI PORTICI

Le spese relative alla formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei portici e dei lastricati delle vie e piazze pubbliche sono a carico del Comune. Il Comune peraltro può chiamare i privati a sostenere parte delle spese stesse, sotto forma di contributo di miglioria, in base ad apposito regolamento da emanarsi a termine del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175.

ART. 31

INSEGNE SU EDIFICI STORICI ED ARTISTICI

Fermo quanto prescritto dall'art. 29, le insegne e cartelli indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisorie, non devono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Trattandosi di edifici storici ed artistici o di insieme architettonico di particolare importanza se ne potrà vietare l'applicazione. In ogni caso, se concessa, le iscrizioni devono essere a lettere staccate e non apposte su tavole di legno, lamiera, o lastre di altro materiale, in modo da lasciare apparire completamente l'aspetto esterno della costruzione.

ART. 32

DIVIETO DI COSTRUZIONI CHE LIMITINO IL GODIMENTO DEL PANORAMA

Lungo le strade del Comune, nessuna esclusa, le costruzioni di edifici, dimori, di chiudende, protezioni di qualsiasi natura e simili non sono ammesse quando venga diminuita la visibilità del panorama o comunque danneggiato l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle case e delle bellezze panoramiche, di cui alla legge 11 giugno 1922 n. 778.-

CAPO IV°

INTERNI DEGLI EDIFICI - NORME IGIENICHE

ART. 33

AMBIENTI ABITABILI

Nessun locale può essere adibito ad uso abitazione permanente se di una cubatura inferiore a mc. 2

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione dovranno avere almeno una finestra aperta all'aria libera.

La superficie illuminante delle finestre dovrà essere non inferiore di 1.10 della superficie della stanza e se vi è una sola finestra essa non sarà inferiore a mq. 2.-

I vani abitabili dovranno essere formati da murature di mattoni di fornace cotti e legati con malta di calce o cemento ovvero struttura di cemento armato.

E' in modo assoluto proibito costruire muri col malta di terra o polvere di strada.

Internamente dette murature debbono essere intonacate e tinteggiate mentre all'esterno

possono essere anche a faccia vista.

Detti ambienti abitabili dovranno essere pavimentati. L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante dovrà essere almeno di metri 0,60 che sarà utilizzato come vespaio se non esiste il sotterraneo. L'altezza degli ambienti nei piani terreni sarà di almeno ml. 3,20 fra il pavimento ed il limite inferiore del soffitto e di ml. 3 almeno per qualunque altro piano abitabile.

Ogni abitazione dovrà essere dotata almeno di un gabinetto igienico costruito in modo che non comunichi con la cucina o con le stanze da letto e che prenda luce direttamente dall'esterno. Dal vaso del gabinetto stesso dovrà partire un tubo a L di sufficiente spessore e comunicare direttamente con la vasca pozzo nero che dovrà essere a tenuta ermetica.

ART. 34

AMBIENTI A LIVELLO DEL SUOLO

Gli ambienti abitabili siti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati sul livello del suolo almeno di cm. 60. Quando al disotto di detti ambienti non visiano locali sotterranei o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia poggiato sopra un vespaio alto almeno di cm. 20 con relativi cunicoli di ventilazione.

ART. 35

SCANTINATI E SEMINTERRATI

Questi ambienti dovranno essere di facile accesso opportunamente difesi dall'umidità ben srieggiati e dotati di pavimentazione.

ART. 36

SOTTOTETTI

Nei sottotetti abitati il telaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno, o controsoffitto, con spazio d'aria interposto, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Tale spaziosa di aria dovrà sempre essere mantenuto qualunque sia il sistema di copertura delle case.

I vani sottotetti sono da considerarsi abitabili in via permanente solo quando oltre alle norme di cui al presente articolo rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 33. I sottotetti che non presentano le caratteristiche di vani abitabili, non potranno che essere adibiti ad uso di rispostiglio.

ART. 37

CUCINE

Le finestre delle cucine debbono essere provviste di retina metallica per la difesa contro le mosche.

Ogni cucina deve essere provvista di canna fumaria che deve superare di almeno un metro la superficie del tetto e terminare con un comignolo.

Per quanto riguarda la cubatura, altezza utile e superficie, vigono le disposizioni di cui all'art. 33 del presente regolamento.

In ogni cucina deve trovarsi un secchiaio con tubo di scarico di materiale che presenti assoluta garanzia di impermeabilità interrotto a mezzo di sifone o altro interruttore a chiusura idraulica quando sia in comunicazione con la fognatura o con la fossa fissa.

ART. 38

LATRINE E BAGNI

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri né conservare quelle esistenti, quando siano visibili nell'abitato de spazi pubblici, né possono conservarsi quelle che divengono tali in seguito a modificazione del fabbricato, fatta eccezione in que-

Viso Bollo L. 24/10/1911
N. 1012

IL PROGETTO



sto caso, di quelle disposte in colonne a guisa di torre, chiusa, quando non sia a
poggiuolo, e purchè decorosamente collegata con il resto dell'edificio, portata fino
tetto, facendo rivoltare alla sommità di essa il cornicione di coronamento.
Le latrine ora esistenti visibili da spazi pubblici che non possono essere conservate
dovranno essere soppresses entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 39

SCALE

Le scale debbono essere bene areate e illuminate con finestre che prendano luce solo
dall'esterno.
Nelle costruzioni di esse debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
Alzata (a) 0,10 + 0,20 m; Pedata (p) da 0,40 a 0,25 m.
Alzata media 0,16m Rapporto fra (a) e (p) $a + p = 0,46 + 0,48$
oppure $2 a + p = 0,62 + 0,64$ m
Larghezza rampe scale comuni 0,90 + 1,20 m.
Massimo numero di gradini per rampa n. 14 + 18
Distanza verticale fra pianerottolo e rampa 2,20 + 2,50 m
Incastro gradini in vivo a sbalzo 1/4 + 1/5 della lunghezza
Sporgenza massima scale in pietra a sbalzo 1,50 m/

ART. 40

TERRAZZE

Le terrazze devono avere pendenze e bocchetti sufficienti per l'immediato scarico delle
acque piovane. I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quel
lodelle stanze che immettono sulle terrazze stesse. I solai di copertura delle terrazze,
aventi al disotto vani abitabili debbono avere una camera d'aria alta almeno cm. 30.-

ART. 41

COPERTURE A TETTO- GRONDE - PLUVIALI

Il tetto o terrazzo di ogni fabbricato sia verso la via pubblica che verso i cortili ed
i recinti, deve essere munito di canali di gronda in metallo, od altro materiale imper
meabile, di ampiezza sufficiente a raccogliere e convogliare le acque pluviali median
te tubi verticali di discesa, in numero ed ampiezza sufficiente.

La parte inferiore del tubo per una altezza non minore di metri tre, misurata dal
marciapiede, dovrà essere internata nel muro.

Lo scarico delle acque a mezzo di detti tubi di discesa dovrà essere fatta direttamente
in prossimità, in modo che dette acque non siano riversate sulle superfici stradali.

Non esistendo condotti in prossimità, le acque dovranno essere scaricate a cura e spese
del proprietario nelle cunetta, mediante tubazione o condotto da costruirsi sotto il
marciapiede, secondo le prescrizioni che nel caso saranno stabilite dalla Giunta Muni
cipale.

Queste disposizioni sono pure applicate ai fabbricati già esistenti in modo che sarà
obbligo dei rispettivi proprietari di uniformarsi nel termine che sarà prescritto
dall'Amministrazione Comunale. La pendenza delle falde dei tetti sarà dal 32% al 42%.

ART. 42

FOGNOLI - POZZI NERI

I pozzi neri non potranno mai essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbri
cato: essi dovranno tenersi distanti dai muri dello edificio di almeno m. 0,50 ad essere
costretti indipendentemente da questi.

Fra il muro delle case e la parete del pozzo nero deve essere interposto uno strato di
terreno argilloso e di calcestruzzo.

I pozzi neri delle case di nuova costruzione debbono distare almeno dieci metri dai
pozzi chiari, acquedotti e serbatoi d'acqua.

E' vietato di fare uso di bottini mobili o fosse trasportabili per le materie fecali.
La pendenza minima dei fognoli di scarico non potrà essere inferiore all'1/100.
I fognoli dovranno essere costruiti con materiale che presenti assoluta garanzia di impermeabilità.

ART. 43

IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Le vie, i cortili, i terreni scoperti dei centri abitati debbono essere tenuti sgombrati dalle immondizie e sistemati in modo che le acque di pioggia o di altra provenienza non abbiano a ristagnarvi. E' vietato, con fondazioni ed altre opere, intercettare scoli, chiudere fogne o porre comunque ostacolo al deflusso delle acque sotterranee, eccetto che con permesso del Sindaco appurato che l'opera non è nociva alla salute pubblica.

E' vietato gettare nelle bocche d'acqua e nelle calatorie stradali materie capaci di ostruirle.

Le acque di rifiuto domestico e le acque meteoriche dovranno essere convogliate nella fognatura pubblica; quando questa manchi sarà permesso dal Sindaco farle scorrere liberamente nel rigagnolo stradale essendo in modo assoluto proibito d'immetterle in pozzi assorbenti scavati nel terreno.

I pozzi neri e le fosse fisse non dovranno mai essere praticati nel sottosuolo coperto dal fabbricato o nella via pubblica.

I pozzi neri saranno costruiti in muratura e intonacati internamente in malta cementizia e essi disteranno almeno ml. 10 dai pozzi o serbatoi di acqua potabile.

I fognoli di raccolta delle acque domestiche e meteoriche dovranno essere costruiti con tubi cilindrici di metallo o di cemento, gres o terra cotta fabbricati a macchina e con congiunzioni a perfetta tenuta. Potranno anche essere in opera di muratura purché rivestiti di un buon strato di cemento idraulico.

Essi dovranno avere sezioni e pendenze sufficienti al libero scolo delle materie che debbono smaltire.

L'immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fognature sarà eseguita solo dietro permesso del Sindaco.

Se nei lavori di scavo si incontrassero tratti di cunicoli o di fogne od altra opera destinate a condurre acque o materie di spurgo, se ne darà immediato avviso al Sindaco e se ne sospenderanno i lavori finché l'Ufficio Tecnico e l'Ufficiale Sanitario non abbiano impartite le istruzioni opportune.

Se nello scavo si incontrassero terre sature di materie organiche in putrefazione o pozzi neri, si dovranno vuotare i secondi rimuovendo le materie luride e riempendoli di terra.

ART. 44

CAMERA D'ARIA = INTERCAPEDINI = VESPAI

I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata una sufficiente ventilazione. =

ART. 45

CAMINI

Non è permessa la costruzione all'esterno dei muri, di canne fumarie, quando risultino visibili da spazi pubblici, né possono conservarsi quelle che divengono tali, per causa di successivi lavori edilizi. Le canne fumarie attualmente esistenti, in contrasto con le norme di questo articolo, dovranno essere soppresse entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. =

ART. 46

FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE

per i fabbricati adibiti in tutto o in parte ad uso stabilimento industriale si richiamano le prescrizioni portate dall'art. 8 del R.D. 14 aprile 1927 n. 530 sulla igiene del lavoro/.

ART. 47

FABBRICATI AD USO AGRICOLO

I fabbricati rurali possono essere costruiti in tutto il territorio del Comune esclusa la zona 1° e 2° di cui ad art. 8 del presente regolamento. Per quanto inerente alle norme di costruzioni si richiamano le disposizioni contenute ai capi 4° e 5° del vigente Regolamento Comunale di polizia rurale e gli art. 12 e 13 del presente regolamento.

ART. 48

IMPIANTI IGIENICI DI USO PUBBLICO

Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che osservare tutte le norme di igiene prescritte, debbono essere costruiti in modo da uniformarsi al decoro cittadino e tali da essere perfettamente intonati all'estetica edilizia urbana.

C A P O V°

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

ART. 49

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno presentare sia per le fondazioni, sia per lo spessore dei muri, sia per le altre parti accessorie, nonché per sistema adottato nella costruzione, tutti i requisiti necessari nel riguardi dell'igiene, della stabilità e della idoneità alla loro rispettiva destinazione.-

ART. 50

FONDAZIONI - MURATURE

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piano dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appiocchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Le fondazioni, quando è possibile, dovranno posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si dovranno adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio alle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.-

Le murature dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso dei ciotoli di forma rotonda se non convenientemente spezzati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estese a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.-

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si dovrà tener conto, nel



24/10/34
1013-
Il Sindaco

calcoli, anche dell'azione del vento.-

ART. 51

STRUTTURE DEI PIANI SUPERIORI

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture sporgenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

ART. 52

TRAVI IN FERRO

Le travi in ferro dei solai a voltino o tavelloni, dovranno appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

ART. 53

TELAI DI CEMENTO ARMATO

In tutti i fabbricati dovrà eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.

ART. 54

DIVIETO DI USARE MATERIALE VECCHIO

Nelle opere di nuova costruzione, come in quelle di riattamento, non si può adoperare materiale vecchio, salnitato o inquinato, nonché terra proveniente da luoghi malsani.

ART. 55

RESTAURI ED OPERE DI MIGLIORIA

E' vietata la sopraelevazione e l'ampliamento di edifici non soddisfacenti alle norme del presente regolamento o che presentino muri lesionati, di strapiombo, od insufficienti. In ogni caso i lavori di ampliamento o di sopraelevazione dovranno essere preceduti da quelli necessari a rendere l'edificio esistente rispondente alle norme del presente regolamento ed atte a sostenere il nuovo corpo di fabbrica previo sempre il parere della Commissione Edilizia.-

ART. 56

PROVVEDIMENTI PER FABBRICATI PERICOLANTI

Quando stabili o parte di essi lungo le pubbliche vie minacciano o comunque non fossero tenuti in sufficiente manutenzione, il Sindaco potrà ingiungere ai proprietari la pronta riparazione o demolizione delle parti pericolanti, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico d'Ufficio per frapposto ritardo, oltre la pena del caso, osservando il provvedimento dell'art. 76 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 e salva, quando ne sia il caso per la tutela della sicurezza pubblica, l'applicazione dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

ART. 57

PREVENZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

Nell'uso di materiali e strutture soggetti a distruzione per incendio debbono osservarsi tutte quelle cautele atte a prevenire ogni possibile inconveniente a riguardo.

In particolare è fatto divieto:

- di adottare scale di legno quando servano a più di un appartamento;
- ricostruire focolai, camini, e condotti di gas e vapori con materiali non resistenti alle temperature cui potranno essere assoggettati;
- di far correre condotti da fumo, gas e simili nell'interno degli ambienti o in prossimità di materiali facilmente combustibili;

E' inoltre prescritto :

Visio Della L. 24/10/1944

Mod. VI. 1014-



R. PROCURAT.

- di isolare i locali destinati ad uso nei quali possono facilmente manifestarsi incendi (come autorimesse, officine, ecc.) mediante pareti e soffitte resistenti alle alte temperature (muri tagliafoco) quando siano adiacenti ad altri ambienti;
- di impiegare nella costruzione di detti locali solo materiali combustibili e di dotarli di sufficienti impianti antincendi.

C A P O VI°

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 58

FORMAZIONE DEI CANTIERI

Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riattare, quando questa è su una pubblica via, dovranno, prima di iniziare i lavori, cingere il terreno dove sorgerà o già trovata il fabbricato, con un assito. I materiali e strumenti atti alla costruzione dovranno essere contenuti nell'interno dell'assito, munito di apposita apertura. Potrà il costruttore essere dispensato da fare l'assito solo quando recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti e sbalzo detti "alla genovese" provvedendo convenientemente alla sicurezza dei passanti. All'ingresso di ogni cantiere dei lavori, dovrà essere collocato un cartello in posizione ben visibile di dimensioni non inferiori a m.l. 20 x 0,70 portante le seguenti indicazioni:

Cognome e nome del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, nonché la natura del lavoro che si esegue.

Sul luogo dei lavori dovrà tenersi a disposizione dell'Autorità Comunale, per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia dei progetti per i quali è stata rilasciata la licenza di esecuzione.

ART. 59

SOLIDITA' DI SICUREZZA PER LE ESECUZIONI DEI LAVORI

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori.

Dovranno praticarsi necessari ripari con corrimano o barriere fisse, o zoccoli di almeno cm 50 di altezza. Le legature delle antenne saranno eseguite con funi anche quando vi siano legature in ferro.

Sotto alla nuova pontata vi sarà sempre lasciata quella eseguita precedentemente.

Gli steccati, ripari, ponti, traverse ed ostacoli qualsiasi che costituiscono ingombro al transito, dovranno durante la notte, essere costantemente illuminati con lanterne a luce rosse.

E' vietato gettare nelle pubblica via materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono invece essere raccolti e calati a basso colle debite precauzioni in panierini o mediante canali, ovvero legati con corda.

ART. 60

SGOMBRIO E TRASPORTO DEI MATERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI

Le vie o spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgombrati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo colle norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

S'intende che in ogni caso dovranno essere liberi i marciapiedi e non impedito il transito dei veicoli.

Le materie provenienti da scavi, demolizioni, ecc. destinate a rifiuto, dovranno essere depositate solo nei luoghi all'uopo designati dall'Autorità Comunale.

ART. 61

IMPIANTI DI CANTIERE

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere dovranno adottarsi tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, eccessi forti rumori, emanazioni fastidiose o nocive, ecc. L'alimentazione degli impianti dovrà poi essere fatta in modo autonomo e cioè valendosi di servizi appositi essendo di regola vietato di attingere acqua dalle fontane o dai canali pubblici, di mettere i rifiuti liquidi in fosse e fogne in maniera normale, di prelevare energia da condotti di distribuzione per uso non consentito e senza la necessaria autorizzazione.

ART. 62

SOSPENSIONE DEI LAVORI DURANTE IL GELO

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantiene per molte ore al di sotto di zero centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, alla cessazione del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

ART. 63

RINVENIMENTI E SCOPERTE

Fermo restando le prescrizioni dell'art. 43 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e seguenti circa l'obbligo di denuncia alla competente Autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico, il Direttore dei lavori, l'assuntore delle opere e il titolare della licenza sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori. Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

C A P O VII°

DISPOSIZIONI RELATIVA AL SUOLO ED ALLO SPAZIO PUBBLICO

ART. 64

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Per l'eventuale bisogno di occupazione del suolo pubblico in modo temporaneo con steccati ed altri simili opere provvisorie, deve farsi domanda all'Ufficio Municipale nei modi prescritti dal regolamento per la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 65

LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO

Qualsiasi opera da eseguirsi nel sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti uffici comunali.

Si dovranno inoltre osservare scrupolosamente le norme di cui all'art. 43 del presente regolamento.

ART. 66

RIBALTE

Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di apposito steccato o di segnalazioni adatte, a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

ART. 67

RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZIO PUBBLICO

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo

e sporgenti nello spazio sovrastante, quelli gradini, scale, sedili esterni, paracarri, tettoie, sovrappassaggi, imposta di porte e di finestre a piano terreno, che si aprono all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite a seguito di regolare concessione a termine di legge vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione, quando sianvi ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità al proprietario ed ai proprietari.

La demolizione o rimozione - quando non sussistano ragioni di pubblico interesse - verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

Visto Bollo: 34/Ven. 14/10/50
Mod. 11 1015-
IL PROCLAMATORE

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 68

SANZIONI - CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite colle penalità di cui all'art. 106 e seguenti della legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 modificato dall'articolo 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530 ed ai sensi della legge 21/10/1947 n. 1250 che aumenta di otto volte le ammende.

Nel caso che tali contravvenzioni costituiscano ad un tempo violazioni ad altre leggi e regolamenti che comminino penalità maggiori (1), saranno applicate queste penalità.

Il Sindaco, potrà nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio, le opere e spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dagli art. 153 della legge Comunale e Provinciale T.U. 4/2/1915 n. 148 e 387 della legge sulle opere pubbl. che 20 marzo 1865.

ART. 69

NORME TRANSITORIE

Salvo i casi contingibili ed urgenti al cui adempimento sarà provveduto con ordinanze del Sindaco tutte le disposizioni concernenti il presente regolamento dovranno essere eseguite in un termine non maggiore di due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 70

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi di cui al terzo comma dell'art. 62 della legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

(1) Vedi legge 26 febbraio 1928 n. 613

N.B. - Trattandosi di comune rurale, con centro di popolazione di appena 3.000 abitanti, si omette la compilazione del programma di fabbricazione, risultando sufficienti all'uopo le norme di costruzione contenute nell'art. 8 del presente regolamento.

=====
Pubblicato all'albo pretorio nel giorno di mercato 18 ottobre 1950 senza reclami.

23° OGGETTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO POZZO ARTESIANO A LAVERGOLA.